



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1513

Introduzione dell'articolo 416-bis.2 del codice penale in materia di propaganda e istigazione a delinquere con metodo mafioso in danno di
minori

Indice

1. DDL S. 1513 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 1513.....	4

1. DDL S. 1513 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1513

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)

Introduzione dell'articolo 416-bis.2 del codice penale in materia di propaganda e istigazione a delinquere con metodo mafioso in danno di minori

Iter

10 settembre 2025: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1513

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Gianluca Cantalamessa \(LSP-PSd'Az\)](#)

Cofirmatari

[Giorgio Maria Bergesio \(LSP-PSd'Az\)](#), [Mara Bizzotto \(LSP-PSd'Az\)](#), [Maria Cristina Cantu' \(LSP-PSd'Az\)](#), [Elena Murelli \(LSP-PSd'Az\)](#), [Manfredi Potenti \(LSP-PSd'Az\)](#), [Stefania Pucciarelli \(LSP-PSd'Az\)](#), [Nicoletta Spelgatti \(LSP-PSd'Az\)](#), [Elena Testor \(LSP-PSd'Az\)](#)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **3 giugno 2025**; annunciato nella seduta n. 312 del 4 giugno 2025.

Classificazione TESEO

ISTIGAZIONE A DELINQUERE, MINORI, CRIMINALITA' ORGANIZZATA, CODICE E CODIFICAZIONI, MAFIA E CAMORRA

Articoli

PENE DETENTIVE (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla **2^a Commissione permanente (Giustizia)** in sede redigente il 10 settembre 2025.

Annuncio nella seduta n. 339 del 10 settembre 2025.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1513

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1513

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CANTALAMESSA**, **BERGESIO**, **BIZZOTTO**, **CANTÙ**, **MURELLI**, **POTENTI**, **PUCCIARELLI**, **SPELGATTI** e **TESTOR**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2025

Introduzione dell'articolo 416-*bis*.2 del codice penale in materia di propaganda e istigazione a delinquere con metodo mafioso in danno di minori

Onorevoli Senatori. - I fatti di cronaca degli ultimi anni portano sempre più spesso a riflettere sul rischio che i minori vengano influenzati nel loro processo formativo-educativo da modelli culturali criminogeni.

Si intende far riferimento al rischio della diffusione, soprattutto in alcune aree geografiche ed in alcuni particolari contesti sociali, di una subcultura mafiosa che consente di perpetrare la tradizione familiare o sociale del contesto di provenienza anche presso le nuove generazioni che hanno difficoltà a rompere con le tradizioni familiari o sociali di origine. Di qui l'esigenza di contrastare anche attraverso lo strumento del diritto penale le condotte di istigazione o propaganda dei modelli mafiosi all'interno dei quali maturano fatti violenti di cui sono piene le cronache quotidiane.

D'altra parte negli ultimi anni si è fatto ricorso allo strumento del diritto penale in tale ambito introducendo sempre più spesso reati di opinione al fine di preservare interessi giuridici di rango primario quali il divieto di discriminazione, il contrasto alla cultura negazionista nei confronti della *Shoah* nel più ampio dibattito sul tema dell'*hate speech*: si allude qui alle previsioni contenute nell'articolo 604-*bis* del codice penale.

Sempre con riferimento all'utilizzazione dello strumento penale, si pensi alla recente introduzione dell'articolo 414-*bis* del codice penale che si riferisce all'istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia oppure alla previsione introdotta nell'ultimo comma dell'articolo 414 del codice penale secondo cui « fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà ». Se quindi la diffusione di idee e propaganda dell'estremismo violento di matrice islamica può, alle condizioni previste dall'ultimo comma del citato articolo 414, essere ricondotto alla fattispecie dell'istigazione a delinquere aggravata, non si vede per quale motivo non possa riservarsi la medesima attenzione a quelle condotte parimenti pericolose che risultino concretamente idonee alla luce del principio di offensività di cui all'articolo 49, secondo comma, del codice penale, a far sorgere propositi criminosi inerenti delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso. In proposito si ricorda che sussiste l'aggravante del metodo mafioso quando emerge la carica intimidatoria derivante dal comportamento degli agenti, e questo a prescindere dalla prova che questi appartengano o meno all'associazione di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, essendo sufficiente, afferma la giurisprudenza, « l'aver ingenerato nella vittima la consapevolezza di appartenervi, di modo che i soggetti si comportino come mafiosi oppure ostentino in maniera provocatoria una condotta tale da incutere sui soggetti passivi la particolare coartazione e conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni delle specie considerate ». In particolare nei territori in cui la consorte mafiosa è radicata da decenni, conclude la Cassazione, l'espressione del metodo mafioso può essere integrata anche da riferimenti allusivi e impliciti all'associazione, i quali producono come diretta conseguenza

uno stato di omertà e soggezione nella vittima, costringendola a subire i ricatti dell'agente.

Con l'introduzione dell'articolo 416-*bis*.2 del codice penale si propone, quindi, di reprimere quelle condotte di propaganda e istigazione nei confronti dei minori, soggetti suscettibili di tali influenze e pertanto maggiormente meritevoli della protezione dell'ordinamento giuridico, che possono far sorgere concretamente il pericolo di emulazione o possono indurre il minore al compimento di fatti di reato a base violenta connotati dalle peculiarità del metodo mafioso.

Il primo comma dell'articolo punisce l'istigazione a commettere delitti avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* o in alternativa l'attività di propaganda della subcultura mafiosa quando da tale condotta derivi pericolo di diffusione di siffatta ideologia. Si pensi, ai fini di ipotizzare un ambito applicativo della fattispecie di propaganda, a tutte le volte in cui, in particolari contesti, si è inneggiato ai carnefici dei giudici Falcone e Borsellino promuovendo quindi modelli di odio e di violenza deleteri per la formazione dei minori.

Il secondo comma della previsione normativa, riprendendo integralmente la previsione contenuta nel terzo comma dell'articolo 414-*bis* del codice penale, prevede che non possano essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume. La disposizione sembra derogare alla libertà di pensiero tutelata dall'articolo 21 della Costituzione: tuttavia, come già chiarito, secondo l'orientamento consolidato della Corte costituzionale, la libertà di parola trova sempre un limite nella necessità di proteggere altri beni di pari o superiore rilievo costituzionale. Di conseguenza, l'ultimo comma dell'articolo in commento deve considerarsi espressivo del bilanciamento tra diritti costituzionali fondamentali, nello specifico la libertà di pensiero e la necessità di impedire la commissione di reati gravi che coinvolgano i minori, considerati dall'ordinamento soggetti particolarmente fragili e vulnerabili e, pertanto, meritevoli di una tutela rafforzata.

La disposizione in oggetto si porrebbe in un rapporto di specialità per specificazione rispetto alla generale fattispecie di cui all'articolo 414 del codice penale: infatti, mentre la norma da ultimo menzionata incrimina l'istigazione o l'apologia di qualunque reato, l'articolo in questione punisce l'istigazione o la propaganda solamente di determinate e specifiche fattispecie delittuose (ossia i reati connotati dal metodo mafioso commessi dai minori).

Atteso il citato rapporto di specialità, si potrà estendere anche alla fattispecie oggetto di disamina le summenzionate coordinate ermeneutiche riguardanti l'articolo 414 del codice penale, in particolare i principi espressi dalla Corte costituzionale: dunque, anche il reato in oggetto dovrà considerarsi un reato di pericolo concreto, con la conseguenza che, ai fini della punibilità, dovrà accertarsi se, dalla condotta di istigazione o di apologia posta in essere, possa concretamente derivare il pericolo di stimolare terzi verso la commissione di fatti costituenti reato, tenendo conto di tutte le circostanze del caso.

In tale ottica, non ogni sollecitazione o esaltazione di violenza, per quanto ripugnante, spregevole, nonché idonea a turbare la morale collettiva, può considerarsi penalmente rilevante: infatti, costituisce condotta punibile solamente quella esternazione pubblica che, per la sua forza particolarmente persuasiva, sia idonea a provocare realmente e concretamente il pericolo che vengano posti in essere i delitti previsti dalla norma.

È necessario ricordare, infine, con l'obiettivo di prevenire obiezioni di costituzionalità per l'apparente contrasto con i principi di libertà di manifestazione dell'opinione artistica, che, secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, in generale tutti i discorsi d'odio, non possono considerarsi esercizio della libertà di espressione ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, configurandosi, di contro, un abuso del diritto a norma dell'articolo 17 della Convenzione, se idonei a compromettere l'ordine pubblico, in modo incompatibile con i valori di una democrazia. In conclusione, la giurisprudenza - interna ed internazionale - è riuscita a fornire una chiave di lettura dei reati di opinione rispettosa del principio di offensività e del diritto alla libertà di manifestazione del pensiero, impedendo, così, il veicolare di opinioni pericolose per l'ordine pubblico, la sicurezza collettiva e il rispetto della legge. È in tale contesto normativo-giurisprudenziale che deve interpretarsi la fattispecie di cui si auspica l'introduzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 416-*bis*.1 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 416-*bis*.2. - (*Propaganda e istigazione a delinquere con metodo mafioso in danno di minori*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga minori a commettere delitti avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* o propaganda, anche attraverso la diffusione di immagini, idee fondate sulla cultura mafiosa in modo che derivi concreto pericolo di diffusione è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni.

Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume ».

